

Attendolo E. Bolognini

L. Prov. G. di Brescia

Copia conforme all'originale

Lograto, il 18-12-2003

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

STATUTO

"FONDAZIONE CONTI LYDIA E GIANGIACOMO MORANDO
ATTENDOLO BOLOGNINI"

PREMESSE

- Nell'anno 1922, ad iniziativa della Contessa Lydia Caprara Ved. Morando Attendolo Bolognini, fu costituita nel Comune di Lograto l'Opera Pia denominata "ORFANOTROFIO GIAN GIACOMO MORANDO ATTENDOLO BOLOGNINI" eretta in Ente Morale con Regio Decreto 21-12-1922, che ora si intende trasformare in Fondazione senza scopo di lucro, nel rispetto delle tavole di fondazione e della volontà dei fondatori, così come previsto dall'art. 3 della L.R. n. 1 del 13.02.2003.

Art. 1
Denominazione

- Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE CONTI LYDIA E G.G. MORANDO ATTENDOLO BOLOGNINI" con sede legale a LOGRATO provincia di Brescia in Via Frati n. 6

Art. 2
Scopi istituzionali

- La fondazione si propone, nel limite dei propri mezzi e tenuto conto degli obiettivi e delle indicazioni stabiliti dalla programmazione regionale e zonale, di attuare ed eventualmente di concorrere alla realizzazione di servizi sociali a favore di fanciulli e della popolazione anziana.

Lo scopo di tali servizi è quello di prevenire l'emarginazione dei fanciulli favorendone la crescita in ambienti sani, dove possano apprendere basilari principi educativi; di favorire la socializzazione ed il mantenimento degli anziani nel proprio ambito familiare e sociale.

Per raggiungere gli scopi sopra indicati, la Fondazione promuoverà diversi servizi, specificati successivamente concedendo agli organizzatori concreti aiuti (la fornitura di locali appositamente adattati, riscaldamento, energia elettrica, gas, ecc.) e cercando di evitare, nel limite del possibile, la gestione diretta degli stessi servizi, fissando appositi accordi con i gestori a mezzo di apposite convenzioni.

I servizi promossi saranno i seguenti:

- Costruzione di comunità alloggio per accogliere e educare i minori di ambo i sessi.
- Fornitura di idonei locali ad un Centro per l'accoglienza, la cura e l'educazione di giovani anche portatori di handicap, provenienti da una vasta zona, secondo le direttive che verranno in proposito diramate dall'ASL di Brescia.
- Fornitura di idonei ambulatori per esercitarvi un'attività medica relativa alla prevenzione ed alla cura del cancro.
- Eventuale costruzione nei vecchi fabbricati della cascina denominata " Torcolo " di mini appartamenti da affittare a persone in condizione di particolare bisogno, secondo le norme in vigore fissate dalla Regione Lombardia.
- Costituzione di un centro diurno per il ritrovo delle persone anziane allo scopo di favorire la socializzazione e la loro custodia durante la giornata per evitare eventuali loro ricoveri in case di riposo. Esse avranno anche la possibilità di usufruire di un ambulatorio fisioterapico affinché le loro giornate siano sempre meno segnate dal declino fisico e dalla solitudine.

Belletti
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
Caridi

- Eventuale concessione annua di un congruo contributo all'asilo infantile di Lograto "Conti Lydia e Giangiacomo Morando", in rapporto all'andamento del bilancio dell'asilo stesso.
 - Ogni altra forma di assistenza e di beneficenza intesa a favorire l'educazione dei bambini di ambo i sessi e rivolta alla cura delle persone anziane.
2. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
 3. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

Art. 3 Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 31/07/03, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n.8 del 10/08/03, e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
 - acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali,
 - contributi a destinazione vincolata.
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

Art. 4 Mezzi finanziari

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - a) rendite patrimoniali,
 - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
 - d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Art. 5 Organi

1. Sono organi dell'Istituzione:
 - A) Il Consiglio di Amministrazione;
 - B) Il Presidente;
 - C) Il Vicepresidente;
 - D) Il Revisore Contabile



Art. 6 Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei consiglieri in seduta presieduta dal Consigliere più anziano di età e dura in carica 4 anni.
2. Il Vice presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità del Presidente.
3. Il Presidente non può essere revocato.

Art. 7 Compiti del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Istituzione,
 - f) Il Presidente esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate in via generale dal Consiglio di Amministrazione; esercita altresì le funzioni di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per i singoli affari;
 - g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 8

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 membri, compreso il Presidente, che sono nominati: 3 dal Comune di Lograto, n. 1 dalla Provincia di Brescia e n. 3 dal Prefetto della Provincia di Brescia da scegliersi tra persone che notoriamente si interessano alla Beneficenza e di istruzione.
2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
4. I Consiglieri, come il Presidente ed il Vicepresidente, non possono essere rieletti senza interruzione per più di una volta.
5. Ai Consiglieri, Presidente e Vice Presidente può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del mandato purché preventivamente autorizzate.

Art. 9

Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10

Decadenza e cessazione dei consiglieri

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I Consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 11

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si Raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 4 Consiglieri.

Fuller
R. DECRETANO



IL PRESIDENTE
Giordano

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente o da suo delegato contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno quattro dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13
Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- approva il bilancio annuale e redige la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- predispone i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni e le modifiche patrimoniali;
- forma i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Ente;
- nomina, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'Ente, stabilendone compiti ed attribuzioni, nonché il Segretario.

Art. 14
Revisore dei Conti

1. Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è esercitato da un Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.
2. Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.
4. Di ogni rilievo viene riferito allo stesso Consiglio.
5. Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.
6. Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale.



Art. 15
Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Ente è obbligato alla formazione del Bilancio annuale.
3. Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
4. Il Servizio di cassa è affidato ad Istituti bancari di notoria solidità designati dal Consiglio di Amministrazione.
5. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.



6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, ovvero di dare beni o prestare servizi agli Amministratori, a condizioni più favorevoli, ed a coloro che, a qualsiasi titolo, operino per la Fondazione o ne siano dipendenti o ne facciano comunque parte.

Art. 16
Pagamenti e riscossioni

1. I pagamenti e le riscossioni sono effettuate sulla base di mandati e reversali a firma del Presidente e del Segretario o da persone da loro delegate.

Art. 17
Norme sull'estinzione

2. In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio delibera, sentito il parere del Comune di Lograto, la destinazione del patrimonio residuo dalla liquidazione di ogni passività.

Art. 18
Norme sulla devoluzione del patrimonio

1. Il patrimonio residuo potrà essere devoluto al Comune di Lograto purchè i proventi vengano destinati alla medesima finalità istituzionali di questa fondazione e secondo la volontà dei fondatori.

Art. 19
Norme sulla trasformazione

1. Il presente statuto sostituisce ogni precedente disposizione statutaria e con la sua entrata in vigore decade il Consiglio di Amministrazione che lo ha approvato.

Art. 20
Norme generali

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente ed in particolare le disposizioni del Libro Primo, Titolo II del Codice Civile.